

PARTE SECONDA

Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 8 settembre 2020, n. 377

Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione a valere sulla Misura "Reimpianto olivi zona infetta" di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia" - Assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata.

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI**

VISTA

- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la Legge di contabilità regionale n. 28/01;
- la normativa del D. Lgs. 118/11;
- la L.R. 30 dicembre 2019, n. 55 (legge di stabilità regionale 2020);
- la L.R. 30 dicembre 2019, n. 56 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022*";
- la D.G.R. n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 prevista dall'art. 39¹⁰ del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. del 04/02/2020 n. 94 "*Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento*";
- la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali" al dott. Domenico Campanile;
- l'istruttoria espletata dal funzionario regionale, avv. Tiziana Chirulli, incaricato dal Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale, dal quale riceve la seguente relazione.

CONSIDERATO CHE

- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e, contestualmente, abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

- l'art. 14, paragrafo 3, lettera e) del suddetto Regolamento (UE) n. 702/2014 definisce, in particolare, le condizioni per gli aiuti destinati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché la previsione dei danni da essi arrecati;
- il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle Finanze e delle politiche agricole e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, reca la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- l'art. 6 del suddetto regolamento prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato Sian;
- il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante *"Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto"*, all'art. 8-quater, ha istituito un fondo per la realizzazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
- il Decreto Interministeriale (D.I.) del 6 marzo 2020, n. 2484 ha definito le misure di intervento ai fini dell'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, in attuazione del precitato art. 8 quater del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;
- l'art. 6 del suddetto Decreto Interministeriale (D.I.) del 6 marzo 2020, n. 2484 ha disciplinato la Misura "Reimpianto olivi zona infetta", finalizzata al ripristino delle potenzialità produttive nelle zone infette mediante il reimpianto e la riconversione tramite cultivar di olivo resistenti;
- il comma 5 dell'art. 6 del citato decreto interministeriale (D.I.) attribuisce alla Regione Puglia di stabilire, con proprio provvedimento *"...Le procedure di accesso, i criteri di erogazione del contributo le disponibilità finanziarie da destinare ai beneficiari e ogni iniziativa volta ad assicurare la necessaria demarcazione con interventi analoghi finalizzati attraverso altri strumenti di intervento"*, *"..previo parere del Comitato di sorveglianza di cui al successivo art. 22"*.
- il comma 6 dell'art. 6 del citato decreto interministeriale (D.I.) prevede di destinare alla suddetta Misura "Reimpianto olivi zona infetta", risorse finanziarie per un totale di 40 (quaranta) milioni di euro;
- la Regione Puglia è già intervenuta in favore delle azioni di ripristino della potenzialità produttiva, attraverso il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ed in particolare attraverso la Misura 5.2., riservata alle imprese agricole;
- a tutt'oggi è ancora evidente l'urgenza di completare tali interventi, volti al ripristino della potenzialità produttiva e al sostegno della ripresa economica, prevedendo appropriate azioni tese all'accelerazione delle operazioni di espanto degli olivi nella zona infetta e al reimpianto di olivi con cultivar resistenti al batterio *Xylella fastidiosa*;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 932 del 18/06/2020 ha preso atto dell'avvenuta approvazione del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 con il quale sono state definite le azioni e le specifiche misure di intervento ai fini dell'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia previsto dall'art. 8-quater del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;
- la Regione Puglia, con procedura d'urgenza scritta conclusasi il 14/07/2020, giusta nota MIPAAF prot. n. 9002537 in atti, ha acquisito il parere del Comitato di Sorveglianza, come previsto dall'art. 6 comma 5 del D.I. 2484/2020 in relazione ai "Criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 6

del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, concernete l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia";

- la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1178 del 31 luglio 2020, ha approvato i "Criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 6 del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, concernete l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia", così come riportati nell'Allegato "A" del medesimo provvedimento, operando, contestualmente, le dovute variazioni di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 – 2022 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs n. 118/2011;
- la precitata DGR 1178/2020 ha affidato alla Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali la responsabilità dell'attuazione delle attività previste dall'art. 6 "Reimpianto olivi zona infetta" del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2020 n. 2484;

Per tutto quanto sopra esposto, il funzionario regionale incaricato propone al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di adottare il presente provvedimento con il quale si determina di:

- approvare l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione a valere sulla Misura "Reimpianto olivi zona infetta" di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia", allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;
- assumere obbligazione giuridica non perfezionata a carico dei capitoli 1601045 .N.I 1 "Finanziamento Piano Straordinario per la Rigenerazione olivicola della Puglia (L. 44/2019- art. 8 quater) – Contributi agli investimenti da Ministeri" per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 per la somma di € 39.600.000,00 (euro trentanovemilioneiseicentomila/00) a favore dei soggetti che saranno ammessi al beneficio secondo le modalità dell'avviso pubblico;
- nominare Responsabile del Procedimento l'avv. Tiziana Chirulli funzionario del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia

VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

ADEMPIMENTI CONTABILI

AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

Bilancio: Vincolato

PARTE ENTRATA – Esercizi finanziari 2020 e 2021

Si dispone l'obbligazione giuridica non perfezionata della somma complessiva di € 39.600.000,00 così distinta per esercizio finanziario:

- € 13.860.000,00 per l'esercizio 2020
- € 25.740.000,00 per l'esercizio 2021

Titolo giuridico: decreto interministeriale n. 2484 del 06/03/2020 "Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia" – Articolo 6.

Debitore: Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali

Capitolo di Entrata 4020102 «Finanziamento Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia (L. n. 44/2019 – Art. 8 quater) - Contributi agli investimenti da Ministeri» per un importo pari ad € 13.860.000,00 per l'esercizio 2020 e di € 25.740.000,00 per l'esercizio 2021

Piano conti: E 4.02.01.01 - Contributi agli investimenti da Ministeri

CRA: 64.01

PARTE SPESA – Esercizi finanziari 2020 e 2021

- **Capitolo di spesa: 1601045** «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia (L. n. 44/2019 – Art. 8 quater) – (Art. 6, comma 4, lett. a) D.I. 2484/2000).»

Codifica capitolo: 2.03.03.03 - Contributi agli investimenti a altre imprese

Importo complessivo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 13.860.000,00 di cui

- € 11.880.000,00 per l'esercizio 2020
- € 21.780.000,00 per l'esercizio 2021
- **Capitolo di spesa: 1601046** «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia (L. n. 44/2019 – Art. 8 quater) – (Art. 6, comma 4, lett. a) D.I. 2484/2000).»

Codifica capitolo: 2.03.02.01 - Contributi agli investimenti a famiglie

Importo complessivo con obbligazione giuridica non perfezionata: € 5.940.000,00 di cui:

- € 1.980.000,00 per l'esercizio 2020
- € 3.960.000,00 per l'esercizio 2021

Causale dell'impegno: Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione a valere sulla Misura "Reimpianto olivi zona infetta" di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia",

Destinatario della spesa: imprese agricole e soggetti privati

Natura della spesa: conto capitale

Dichiarazioni:

- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa 1600145 e 1600146 giusta variazione al bilancio intervenuta con Delibera della Giunta regionale **n. 1178 del 31/07/2020**;
- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alle disposizioni della Legge del 27/12/2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022*), commi da 541 a 545;
- con successivi atti del Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali si procederà ad effettuare i relativi impegni di spesa ed accertamenti delle entrate ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui all'Allegato 4/2 al d. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i contributi a rendicontazione".
- ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 del D.Lgs del 14/03/2013, n. 33.

VISTO DI ATTESTAZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore
Avv. Tiziana Chirulli

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione dell'istruttore del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

- di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/adesione a valere sulla Misura "Reimpianto olivi zona infetta" di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia", allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;
- di assumere obbligazione giuridica non perfezionata a carico del Capitolo di entrata E4020102 e dei capitoli di spesa U1601045 e U1601046 per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 per la somma complessiva di **€ 39.600.000,00** (euro trentanovemilioneicentomila/00) come dettagliatamente indicato negli adempimenti contabili, da liquidare a favore dei soggetti che saranno ammessi al beneficio secondo le modalità dell'avviso pubblico;
- di nominare quale Responsabile del Procedimento l'avv. Tiziana Chirulli, funzionario del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale.

Il presente atto, composto da n. 7 (sette) facciate, unitamente all'Allegato A, composto da 21 (ventuno) facciate, firmate digitalmente:

- diventerà esecutivo con l'apposizione del visto da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del 31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di esecutività all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Risorse Gestione Sostenibile Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà inviato telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio autonomo, collegato e finanza sanitaria (VRC autonomo e sanità) - per i successivi adempimenti, e sarà restituito a questa Sezione, corredato delle relative annotazioni contabili;
- sarà pubblicato nel B.U.R.P.;
- sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" sotto sezione "criteri e modalità" del sito www.regione.puglia.it ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 33/2013;

- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali foreste.regione.puglia.it;
- sarà inviato telematicamente dal responsabile del procedimento, al Segretariato della Giunta Regionale, al Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale e ad Agea.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE



**REGIONE
PUGLIA**

Il presente allegato è composto da n. 21 fogli

Il Dirigente di Sezione

Dott. Domenico Campanile

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Decreto Interministeriale n. 2484 del 06/03/2020 di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia"

Articolo 6

"Reimpianto olivi zona infetta"

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE

DELLE DOMANDE DI AIUTO /ADESIONE

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Principali riferimenti normativi.....	3
3. Principali definizioni.....	6
4. Localizzazione.....	7
5. Risorse finanziarie.....	8
6. Soggetti Beneficiari.....	8
7. Condizioni di ammissibilità.....	9
8. Dichiarazioni e impegni.....	9
9. Tipologie degli investimenti e costi ammissibili.....	10
10. Tipologia ed entità del sostegno pubblico.....	13
11. Modalità e termini per la presentazione delle domande di aiuto e della documentazione.....	13
12. Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi.....	14
13. Formazione della graduatoria.....	18
14. Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti.....	19
15. Ricorsi.....	20
16. Motivi di decadenza e revoca del contributo.....	20
17. Recesso/Rinuncia dagli impegni.....	21
18. Relazioni con il pubblico.....	21
19. Varianti.....	21
20. Informativa e trattamento dei dati personali.....	21

1. PREMESSA

In considerazione dei danni prodotti dall'insediamento del batterio *Xylella fastidiosa* in parte del territorio pugliese in cui non è più possibile attuare le misure di eradicazione e di contenimento di cui alla Decisione (UE) n. 789/2015 e ss.mm.ii. e al fine di ripristinare le condizioni paesaggistiche e produttive nonché di contribuire alla riduzione della massa di inoculo che preme sulle aree di contenimento, è concesso ai sensi dell'articolo 6 del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, un aiuto per la sostituzione di piante di olivo danneggiate dalla batteriosi con piante di olivo di cultivar e ecotipi dichiarati resistenti o tolleranti all'organismo specificato dal Comitato Fitosanitario Nazionale.

La presente misura si applica solo nella "zona infetta" relativamente alla *Xylella fastidiosa*, con esclusione della zona soggetta a misure di contenimento di cui all'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020, individuate dalla Determinazione del Dirigente dell'Osservatorio fitosanitario del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia n. 59 del 21/05/2019 pubblicata sul BURP n. 73 del 21/05/2020.

Gli aiuti sono concessi in conformità a quanto disposto nell'articolo 14, comma 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014, poiché investimenti che perseguono l'obiettivo del "ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati".

L'applicazione del regime di aiuto è legittimato dal riconoscimento formale dello stato di calamità con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo del 10 Agosto 2018 recante "Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nella Regione Puglia".

Il presente avviso pubblico consta di due operazioni, l'una rivolta alle domande individuali e l'altra alle domande collettive.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**NORMATIVA COMUNITARIA**

- Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2031 del 26/10/2016 e ss.mm.ii., relativo a "Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio";
- Regolamento (UE) della Commissione n. 702 del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L 193 del 01/07/2014);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (pubblicata sulla GUUEL L 269/2 del 17/08/2020);

NORMATIVA NAZIONALE

- Legge 7/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01/12/1999 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101: Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004, "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1, com.2, let. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38";
- Decreto Legislativo 214/2005 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- Legge Nazionale n. 296 del 27/12/2006 Regolarità contributiva;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015, Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Decreto Ministeriale del 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010 "Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n. 69";
- Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22/07/2011 "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni
- Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
- Legge n. 161 del 17/10/2017 "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice Penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende confiscate e sequestrate";
- Decreto Legislativo n. 159 del 6/09/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 - 2 della Legge 13/08/2010, n. 136";
- Decreto Legislativo n. 218 del 15/11/2012 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge n. 136 del 13 ottobre 2010";
- Legge 4 dicembre 2017, n. 172, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;
- Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2015 “Dichiarazione dello Stato di emergenza per la diffusione nella Regione Puglia della *Xylella Fastidiosa*”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 21 luglio 2015 “Dichiarazione del carattere di eccezionalità per i danni causati da organismi nocivi (*Xylella Fastidiosa*) nei territori della Regione Puglia dal 01 gennaio 2014 al 30 giugno 2015 (G.U. n. 178 del 03-08-2015)”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 10 agosto 2018 - Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nella Regione Puglia. (G.U. Serie Generale n.202 del 31-08-2018)
- Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 emanate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11/02/2016;
- Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli Appalti”;
- Decreto Ministeriale 14 febbraio 2019 n. 1785 “ Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella*”
- Legge n.44 del 21 maggio 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto”.
- Decreto Interministeriale n. 2484 del 06 marzo 2020 di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI REGIONALI

- Legge Regionale n. 14 del 4 giugno 2007, n. 14, “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
- Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- Legge Regionale n. 7 del 11 aprile 2016 “Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41, “Misure di tutela delle aree colpite da *Xylella fastidiosa*”;
- Legge Regionale n. 4 del 29 marzo 2017 “Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia” (BURP n. 39 suppl. 30-03-2017);
- Legge Regionale n. 128 del 11 luglio 2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della Legge Regionale 29/03/2017, n. 4 ‘Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia’.”;
- Legge Regionale n. 64 del 22 dicembre 2017 “Modifiche e integrazioni alla L.R. 29 marzo 2017, n. 4 Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 24 Ottobre 2018 n. 1890, Azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella Fastidiosa* per il 2018-2019, in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i..
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 recante “Approvazione del piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR)” e ss.mm.ii..
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2020, n. 932 “ Decreto Interministeriale del 06/03/2020 n. 2484. Attuazione disposizioni art. 8 quater L. 21/05/2019 n. 44, relativo all'attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” Presa d'atto variazione bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 -2022 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. fun.le attivazione servizi di assistenza tecnica previsti dall'art. 22 del D.l. 2484/2020
- Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2020, n. 1178 “Decreto Interministeriale del 06/03/2020 n. 2484. Attuazione disposizioni art. 8 quater L. 21/05/2019 n. 44, relativo all'attuazione

del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia" Variazione di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 181/2011 e ss.mm.ii. Attivazione interventi art. 6 decreto"

PROVVEDIMENTI AGEA

- Istruzioni Operative Agea del 30/04/2015 n. 25 prot. UMU/2015/749 - Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'OP AGEA;
- Circolare AGEA del 01/03/2016, ACIU.2016.120 Riforma della Politica Agricola Comune – domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Agricoltore Attivo (o Agricoltore in attività): persona fisica o giuridica o gruppo di persone fisiche o giuridiche - indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri - la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola. L'agricoltore, per essere ritenuto tale, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, come disciplinato dall'art. 3 del DM n. 6513 del 18/11/2014 e, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DM n. 1420 del 26/02/2015, verificato e validato da AGEA con circolare ACIU.2016.121 del 01/03/2016. Un Agricoltore si definisce "in attività" se fornisce prove verificabili, nella forma richiesta dagli Stati membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni: a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove; b) le sue attività agricole non sono insignificanti; c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

Avviso Pubblico: Atto formale con il quale la Regione definisce le disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno per partecipare a un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. L'Avviso indica le modalità di accesso al sostegno pubblico, di selezione dei progetti presentati, i fondi pubblici disponibili, le percentuali massime di contribuzioni, i vincoli e le limitazioni.

Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell'azienda, da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Consistenza territoriale del Fascicolo: l'insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR 503/99 art. 3, comma 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.

Domanda di Pagamento (DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo.

Domanda di aiuto: domanda di partecipazione al presente regime di sostegno presentata direttamente dai beneficiari singoli e/o dalle Associazioni di produttori, costituite in forma di cooperative agricole olearie e/o organizzazione di produttori del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 e s.m.i.

Domanda di adesione: domanda precompilata presentata dai beneficiari associati ad Associazioni di Produttori, costituite in forma di cooperative agricole olearie e/o organizzazioni di produttori del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 e s.m.i. che presenterà la domanda di aiuto

Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: elemento che, all'interno del SIAN, è preposto a raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relative a ciascuna azienda agricola. Nell'ottica di fornire una struttura organica e coerente delle informazioni proprie di una azienda agricola, il legislatore, nel DPR 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004, ha individuato il modello tecnico-

organizzativo di riferimento costituito dal fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base anche di quanto stabilito dal DPR 503/99. Esso, in formato cartaceo ed elettronico (DPR n. 503/99, art. 9 comma 1), reca il riepilogo dei dati aziendali ed è istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. n. 173/98, art. 14, comma 3). Il formato cartaceo comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al **fascicolo aziendale informatico**. **Le informazioni relative ai dati aziendali, alle consistenze** aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR n. 503/99, art. 10 comma 5).

Infezione da *Xylella fastidiosa*: presenza del batterio aerobico *Xylella Fastidiosa* sub specie *pauca*, altrimenti detto Organismo Specificato, all'interno del sistema xilematico di piante ospiti creando un danno irreversibile.

Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell'ambito dell'intervento.

Pianta infetta: si riferisce alla pianta con presenza del batterio *Xylella fastidiosa* sub specie *pauca*.

Piante ospiti: tutte le piante da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencati nell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020.

Piante specificate: piante ospiti e tutte le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020.

***Xylella fastidiosa*:** batterio gram-negativo non sporigeno appartenente alla famiglia delle *Xanthomonadaceae* che si moltiplica nei vasi conduttori dello xilema delle piante ospiti, causando alterazioni anche letali delle piante infette per l'occlusione dei vasi e il conseguente irregolare flusso linfatico dalle radici all'apparato aereo.

Zona Cuscinetto: area posta all'interno della Zona Delimitata, individuata da Determina dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale. Detta area circonda la zona infetta e si estende, senza soluzione di continuità, dallo Ionio all'Adriatico e presenta una larghezza di circa 10 km; al suo interno si devono attuare le misure di eradicazione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* e tutte le misure necessarie per limitare la diffusione dell'organismo specificato.

Zona Delimitata (o Demarcata): porzione di territorio costituita dall'insieme della Zona Infetta e della Zona Cuscinetto; quest'ultima fascia, larga almeno 10 km, si sviluppa intorno alla Zona Infetta, così come stabilito dalla Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019 pubblicata sul BURP n. 73 del 21/05/2019.

Zona di Contenimento: porzione di superficie compresa all'interno della Zona Delimitata, che interessa una fascia di 20 km della Zona Infetta dal confine con la Zona Cuscinetto.

Zona Indenne: area del territorio regionale in cui è accertata l'assenza del batterio *Xylella fastidiosa*.

Zona Infetta: area all'interno della Zona Delimitata, attigua alla Zona Cuscinetto, in cui è accertata la presenza del batterio *Xylella fastidiosa*. Essa è definita con Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019 pubblicata sul BURP n. 73 del 21/05/2019.

4. LOCALIZZAZIONE

Gli aiuti sono concessi per operazioni ricadenti esclusivamente nella "zona infetta" relativamente alla sottospecie *Pauca* ceppo ST53 di *Xylella fastidiosa*, con esclusione della zona soggetta a misure di contenimento di cui all'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020, così come individuate dalla Determinazione del Dirigente dell'Osservatorio fitosanitario del

Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia n. 59 del 21/05/2019 pubblicata sul BURP n. 73 del 21/05/2019.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo del 10 agosto 2018 recante la "Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nella Regione Puglia" ha riconosciuto lo stato di calamità naturale per la "zona infetta" dal batterio, con distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato.

5. RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria prevista per l'intervento ammonta a € 39.600.000,00 (trentanovemilioneisecentomila/00) complessivi di cui € 13.860.000,00 (tredicimilionioctocentosessantamila/00) a valere sull'annualità 2020 e 25.740.000,00 (venticinquemilionisettecenotrentamila/00) a valere sull'annualità 2021.

La dotazione finanziaria sarà così ripartita tra le due operazioni:

- a. 10 milioni per le domande individuali;
- b. 29,6 milioni per le domande collettive.

Nel caso in cui per una operazione le richieste di aiuto pervenute risultassero inferiori alla dotazione finanziaria è possibile il trasferimento delle risorse eccedentaria all'altra operazione.

6. SOGGETTI BENEFICIARI

Gli aiuti di cui al presente avviso sono concessi a proprietari, detentori o possessori di terreni olivetati che possono partecipare esclusivamente in forma singola oppure in forma associata.

Nello specifico possono beneficiare degli aiuti:

- a. gli agricoltori attivi ai sensi dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. e piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014;
- b. i soggetti che non svolgono attività economica.

Nel caso di partecipazione in forma associata, deve essere presentata una domanda collettiva da parte di Associazioni di produttori costituite in forma di cooperative agricole olearie e/o organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 e s.m.i.

Possono beneficiare del sostegno i soggetti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a. siano proprietari o conduttori di superfici agricole che rientrano nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, del presente provvedimento;
- b. dimostrino di possedere la legittima conduzione delle superfici agricole oggetto di intervento.

In caso di partecipazione in forma associata i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto aderente all'iniziativa.

L'aiuto non sarà concesso:

- a. alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti per gli eventi indicati al paragrafo 6, lettera b) punto ii) del regolamento (UE) n. 702/2014, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
- b. alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione;
- c. alle grandi imprese, come previsto dalla vigente normativa comunitaria;
- d. alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

I requisiti di ammissibilità sono correlati alla tipologia di domanda di aiuto.

7.1 Requisiti di Ammissibilità per domande di aiuto individuali

Possono beneficiare dell'aiuto i soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) rientrino tra i soggetti beneficiari di cui al precedente paragrafo 6;
- b) risultino titolari di fascicolo aziendale regolarmente costituito, aggiornato e validato;
- c) siano proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni olivetati ubicati, anche parzialmente, nelle zone di cui al precedente paragrafo 4
- d) dimostrino di possedere la legittima conduzione delle superfici agricole oggetto di intervento;
- e) non siano "imprese in difficoltà" ai sensi dell' art. 2 punto 14 del REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014;
- f) non siano stati destinatari di sanzione amministrativa contestata ai sensi dell'art. 18 bis del comma 2) del D. Lgs 214/2005;
- g) siano nelle condizioni di "assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea" (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016)
- h) non presentino situazioni ostative al rilascio dell'informativa Antimafia non interdittiva nel caso di richiesta di aiuto pubblico superiore a 150.000,00Euro.

7.2 Requisiti di Ammissibilità per domande di aiuto collettive

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un'Associazione di Agricoltori, i requisiti di cui al precedente paragrafo 7.1, devono essere posseduti da ciascuna Impresa Agricola associata aderente al progetto.

Nel caso in cui singoli soggetti aderenti non possedessero i requisiti di cui sopra, gli stessi non potranno essere resi ammissibili al finanziamento fermo restando l'ammissibilità della domanda collettiva per la parte relativa ai restanti soci aderenti.

Inoltre, l'Associazione di Agricoltori deve possedere i seguenti requisiti, alla data di presentazione della Domanda di aiuto:

- a) rientri tra i soggetti beneficiari di cui al precedente paragrafo 6;
- b) abbia costituito e/o aggiornato il Fascicolo Aziendale, anche di semplice anagrafica;
- c) sia iscritta alla CCIAA;
- d) sia in possesso di dichiarazione, da parte dei soci interessati a partecipare al presente avviso, riportante l'approvazione dell'iniziativa, la delega al rappresentante legale dell'associazione ad inoltrare la Domanda di Aiuto e il mandato ad eseguire le operazioni di estirpazione e reimpianto.

Sono esclusi gli Enti Pubblici.

8. DICHIARAZIONI E IMPEGNI

I richiedenti e i beneficiari di ciascuna domanda di aiuto ammessa a contributo ai sensi del presente avviso sono tenuti ad osservare i seguenti impegni:

- a) consentire controlli ed ispezioni da parte dei funzionari regionali o di altre Amministrazioni;
- b) rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.;
- c) rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
- d) mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al precedente paragrafo 7 sino all'adozione dell'atto di

concessione dell'aiuto;

- e) osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;
- f) osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati, nonché nel rispetto della normativa ambientale, e paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
- g) mantenere la destinazione d'uso degli interventi per un periodo minimo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;

Inoltre, essi dovranno:

1. attestare che, per la realizzazione degli interventi di cui alla Domanda di aiuto, non ha ottenuto contributi da altri Enti Pubblici, ovvero di aver ottenuto contributi da altri Enti Pubblici indicandone l'importo monetario;
2. contestualmente alla domanda di collaudo finale produrre la seguente documentazione: fattura di acquisto, certificazione da parte del vivaista (passaporto della pianta di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214), dichiarazione del tecnico direttore dei lavori attestante la messa a dimora di varietà di ulivo tolleranti/resistenti per un numero di piante almeno pari a quelle danneggiate per le quali è stato concesso il contributo.

A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione degli aiuti e di eventuali altri atti ad esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni e dichiarazioni, se non già verificati in fase di istruttoria tecnico-amministrativa della Domanda di aiuto.

Il mancato rispetto degli impegni stabiliti dal presente bando alle lettere a), b), c), d) e g) comporta la decadenza dal contributo concesso e la revoca dello stesso con restituzione di quanto erogato, nonché degli interessi legali maturati.

In caso di inadempienza rispetto agli impegni stabiliti dal presente bando alle lettere e), ed f), saranno applicate sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell'aiuto o l'esclusione e la decadenza dello stesso ed il recupero delle somme già erogate. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.

9. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili i costi relativi al ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, lettera g) del regolamento (UE) n. 702/2014.

Il contributo è calcolato, fatte salve le disposizioni riportate al successivo art.10, in termini di tabelle standard di costi unitari per il reimpianto degli alberi danneggiati secondo gli stessi criteri come determinati dalla Regione Puglia ai fini dell'accesso alla Misura 5.2 del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020.

In particolare, l'aiuto è determinato su base particellare in funzione del numero di ulivi da ricostituire e del valore di ripristino della pianta danneggiata calibrato in funzione della densità di impianto sulla particella secondo quanto dettagliato nella tabella seguente:

(1) Densità di impianto (Piante/ettaro)	(2) Contributo (Euro/pianta)	(3) Valore minimo (€/mq)	(4) Valore massimo (€/mq)
1-100	75	-	0,75
101-150	60	0,75	0,9
151-200	50	0,9	1
>201	40	1	1,5

Come da tabella, il valore di ripristino Euro/pianta varia in funzione della densità di impianto (1) che, a sua volta, è determinata dal rapporto tra numero di piante totali ammissibili a contributo e la relativa superficie su cui le stesse piante insistono.

Per ciascuna particella catastale olivetata il contributo è determinato come prodotto tra il numero di piante ammissibili a contributo e il valore di ripristino Euro/pianta (2).

Il contributo non può essere più basso del valore minimo (3) relativo alla medesima classe di densità altrimenti dovrà essere riallineato a quest'ultimo valore.

A titolo di esempio se su una particella di 5.000 metri quadrati insistono 55 piante, la densità risulta di 110 piante/ettaro. Per tale classe di densità il valore di ripristino è determinato in 60 euro/pianta.

Continuando nell'esempio, per le 55 piante danneggiate e ammissibili al contributo si avrà diritto ad un contributo di 3.300 euro (derivante dal prodotto di 55 piante per 60 euro a pianta).

Nell'esempio, il valore minimo per un oliveto con densità di 110 piante/ettaro è determinato in 0,75 euro per metro quadrato. Essendo la dimensione della particella in questione 5.000 metri quadrati il contributo minimo ammissibile risulta 3.750 euro (derivante dal prodotto di 0,75 euro per 5.000 metri quadrati).

Tale valore minimo, essendo superiore a quello calcolato utilizzando il valore di euro/pianta, è da considerarsi quale contributo ammissibile.

Dati dell'esempio usato per illustrare la metodologia di calcolo del contributo

Particella olivetata (mq)	5.000
Piante danneggiate (numero)	55
Classe di Densità (piante/ettaro)	110
Contributo (Euro/pianta)	60
Contributo calcolato sulla base del valore per pianta (Euro)	3.300
Contributo minimo per classe di densità (Euro/mq)	0,75
Contributo calcolato sulla base del valore minimo per mq (Euro)	3.750
Contributo ammissibile (Euro)	3.750

Nel caso di oliveti con densità di impianto superiori alle 201 piante per ettaro, il sostegno, pur determinato per singola pianta, non potrà comunque superare il valore di 1,5 euro per metro quadrato. Ciò in ragione del fatto che oltre un certo livello di densità di impianto, il valore di ripristino per ettaro si stabilizza per via delle economie di scala.

Gli investimenti saranno ammessi esclusivamente nei limiti di ripristino della capacità produttiva olivicola esistente prima del fenomeno calamitoso oggetto di intervento, evitando ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

È escluso il riconoscimento dei mancati redditi per la perdita di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento.

È ammissibile al sostegno esclusivamente la messa a dimora di nuove piante di olivo di varietà **tolleranti/resistenti** ai sensi della vigente normativa, in numero almeno pari a quelle danneggiate/distrette.

La ricostituzione del patrimonio olivicolo danneggiato può essere prevista anche in particelle diverse da quelle in cui si espiana ma sempre nell'ambito del territorio di cui al paragrafo 4 del presente avviso.

Il numero di piante da impiantare non può superare le 300 piante per ettaro laddove non si dimostra la disponibilità idrica.

Nel caso in cui gli investimenti interferiscano con la legislazione europea, nazionale e regionale in materia di tutela ambientale, paesaggistica ed idrogeologica gli stessi saranno ammessi a condizione che dichiarano di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie **alla data di presentazione della domanda di aiuto**. Eventuali richieste di impianto prive di necessaria autorizzazione saranno ritenute non regolari in relazione alle particelle interessate e non ammesse a contributo per la relativa parte.

Con riferimento alle **operazioni di espianto**, si richiama, a tale proposito, quanto disposto dal Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44 che all'art. 8-ter, comma 1 e, segnatamente, che "al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui all'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale."

Le modalità di comunicazione di estirpazione alla Regione Puglia sono disciplinate dalla Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del 7 giugno 2019, n. 147.

Con riferimento alle **operazioni di reimpianto**:

- per le zone soggette a vincolo paesaggistico si richiama quanto stabilito nel Protocollo d'intesa relativo alla "*Ricostituzione del paesaggio olivicolo pugliese nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi della parte iii del codice dei beni culturali e del paesaggio, ricadenti nella zona infetta da xylella fastidiosa*" siglato tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Regione Puglia ricevuto agli atti di questo Dipartimento con nota n. 33847 del 20/11/2019.

In particolare, l'art. 2 di detto protocollo sancisce che "Le operazioni di reimpianto nelle aree vincolate ricadenti in zone infette (con esclusione della zona di contenimento), come indicate all'art. 1, comma 4, del presente Protocollo, possono essere ricondotte a pratiche agricole non soggette ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 149, co. 1, lett. b), del D. lgs. 42/2004, alle seguenti condizioni:

- a) nelle aree infette nelle quali si è proceduto all'espianto delle piante colpite dal batterio della Xylella, sono reimpiantate unicamente cultivar di olivo resistenti o tolleranti all'organismo specificato, sulla base di apposita certificazione del Comitato Fitosanitario Nazionale;
- b) nelle operazioni di reimpianto sono salvaguardati tutti i beni diffusi caratterizzanti il paesaggio rurale (muretti a secco, lamie, specchie, trulli, cisterne pozzi, canalizzazioni delle acque piovane, ecc.) in conformità con gli artt. 76, 77, 78 e 83 delle NTA del PPTR;

Laddove il reimpianto non rispetti le suddette condizioni, gli interventi sono sottoposti alla procedura ordinaria di cui all'art. 146 del D. lgs. 42/2004."

- Con riferimento alla compatibilità degli interventi che prevedono operazioni di estirpazione e reimpianto sul territorio regionale pugliese con i Piani di Bacino e di Distretto di competenza dell'Autorità di Bacino distrettuale si richiamano le indicazioni contenute nella nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. 9628 del 22 maggio 2020 secondo cui "a seguito della recedente adozione delle nuove mappe del piano di gestione del rischio alluvioni, applicabili a quelle aree mappate nel PGRA ma non nel PAI si stabilisce il principio generale che l'espianto e il reimpianto di colture è un intervento consentito nelle aree a pericolosità idraulica, anche senza la necessità di una valutazione idrogeologica ed idraulica preventiva, nell'assunto che la densità delle stesse colture rimanga invariata".
- Si richiama, inoltre, quanto disposto dall'art. 99 comma 1 lettera b) della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 L.R. 67/2018 che stabilisce che "*le proposte di interventi di estirpazione di olivi riconosciuti infetti da Xylella fastidiosa, richiesti ai sensi della legge 14 febbraio 1951 n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo) e della deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1989, n. 7310, che prevedano la ricostituzione del patrimonio olivicolo, con il contestuale impianto sulla medesima particella, di almeno pari numero di piante di olivo di varietà riconosciuta resistenti, sono autorizzate anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e regolamentari della Regione Puglia, in materia di vincoli forestali, ambientali,*

idrogeologici e paesaggistici.”

10. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Ai beneficiari agricoltori attivi e piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo 6 è riconosciuta l'intensità di aiuto del 100 %, in conformità all'articolo 14, paragrafo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Per i beneficiari che non svolgono attività economica, l'intensità dell'aiuto è pari:

- a. al 100% del contributo per reimpianti di superfici con estensione fino ad un ettaro;
- b. all'80% del contributo per reimpianti di superfici con estensione fino a 5 ettari;
- c. al 50% del contributo per reimpianti di superfici con estensione superiori a 5 ettari.

Il contributo è determinato con riferimento alla superficie olivetata su cui sussistono piante danneggiate oggetto dell'intervento.

È possibile il versamento al beneficiario di un anticipo del contributo concesso.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia.

Il contributo di cui al presente provvedimento potrà essere cumulato con altri aiuti pubblici o con eventuali indennizzi assicurativi privati fino alla concorrenza del danno, purché non si superi il 100% del valore del bene indennizzato.

Gli aiuti di cui al presente provvedimento possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti "de minimis", e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- a. riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
- ~~b.~~ in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto indicata nel presente provvedimento.

Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 702/2014 non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui agli articoli 25, 26 e 30 del citato regolamento.

La domanda di aiuto presentata in forma individuale non può superare l'importo di € 200.000,00 (duecentomila/00).

La domanda di aiuto presentata in forma associata non può superare l'importo di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) fermo restando il limite di € 200.000,00 (duecentomila/00) per ciascun beneficiario.

11. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E DELLA DOCUMENTAZIONE

I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla presentazione della Domanda di aiuto, devono costituire, aggiornare e validare il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa di AGEA con l'indicazione delle superfici condotte e delle relative colture attuate, nonché della consistenza degli allevamenti.

In particolare deve essere compilata la "Scheda Superfici olivetate" con l'inserimento dell'**esatto numero di piante di olivo** per ogni particella. L'aggiornamento deve riguardare anche l'indicazione di un indirizzo valido di PEC.

I richiedenti devono essere muniti di firma digitale per consentire la sottoscrizione digitale della Domanda di aiuto.

Tutte le comunicazioni da parte della Regione Puglia, inerenti il presente Avviso, avverranno esclusivamente attraverso la PEC del richiedente/beneficiario riportata nel fascicolo aziendale.

Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni all'indirizzo di PEC del responsabile di attuazione del presente intervento: reimpiantixylella@pec.rupar.puglia.it

Le Domande di aiuto, devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili nel portale SIAN, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola accreditati dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato o, in alternativa, con l'assistenza di un libero professionista accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande di sostegno, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

Le domande devono essere caratterizzate dal profilo: Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

Il portale SIAN sarà operativo dal 15/09/2020 al 15/10/2020, salvo proroghe. Entro tale termine occorre effettuare il rilascio della domanda di sostegno firmata digitalmente.

Le richieste di abilitazione per operare nel portale SIAN saranno evase fino a 10 giorni antecedenti la data di chiusura del portale. Negli ultimi 9 giorni di operatività dello stesso non saranno effettuate abilitazioni.

12. CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La procedura di accesso all'aiuto prevede l'allocazione di risorse finanziarie dedicate a favore delle domande di aiuto presentate in forma associata distinte da quelle presentate in forma individuale. Ciascun beneficiario può concorrere esclusivamente in una delle due forme, associata o singola.

a) Domande individuali

Per la formazione delle graduatorie saranno utilizzati i seguenti Criteri di Selezione per l'attribuzione dei relativi punteggi.

Principio 1 – Priorità ai soggetti con maggiore specializzazione olivicola		Punti
<i>Incidenza della Produzione Standard (IPS) della superficie investita ad olivicoltura da olio sulla Produzione Standard totale aziendale</i>		
IPS	≥ 75 %	20
	≥ 50% e <75 %	15
	≥ 40% e <50 %	10
	≥ 30% e <40 %	5
	< 30% o Soggetti non economici	1
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		20

Principio 2 – Priorità ai soggetti che hanno dimensioni inferiori		P
<i>Il punteggio verrà attribuito sulla base della dimensione economica aziendale espressa in Produzione Standard (PS)</i>		
Dimensione economica aziendale (PS)	≤ 25.000,00 euro o Soggetti non economici	20
	> a 25.000,00 e ≤ ai 50.000,00 euro	17
	> a 50.000,00 e ≤ ai 100.000,00 euro	15
	> a 100.000,00 e ≤ ai 250.000,00 euro	12
	> a 250.000,00 euro	1
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		20

Principio 3 – Priorità ai soggetti che hanno subito da maggior tempo il danneggiamento del potenziale produttivo	Punti
<i>Il punteggio verrà attribuito sulla base della Superficie olivicola ricadente in territori riconosciuti zona infetta</i>	
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157	48
Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 16/01/2015, n. 3 (aree non già individuate dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157)	42
Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 13/03/2015, n.54 (aree non già individuate dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 16 gennaio 2015, n. 3)	36
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 5 novembre 2015, n. 571 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 13 marzo 2015, n. 54)	30
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio Agricoltura 12 febbraio 2016 n. 23 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 5 novembre 2015, n. 571)	24
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio Agricoltura 24 maggio 2016 n. 203 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 12 febbraio 2016, n. 23) e da successive Determinazioni della Regione Puglia	18
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio dell'Osservatorio Fitosanitario 21 maggio 2019 n. 59 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 24 maggio 2016 n. 203) e da successive Determinazioni della Regione Puglia	12
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	48

In caso di aziende con una superficie olivicola ricadente in Zona Infetta individuata da differenti Determinazioni, sarà attribuito punteggio in misura proporzionale alle superfici ricadenti in zone delimitate dalle diverse Determinazioni, attraverso un meccanismo di ponderazione.

Principio 4 – Priorità ai soggetti che sono in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD)	Punti
<i>Il punteggio verrà attribuito sulla base del possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD)</i>	
Imprenditore agricolo professionale (IAP)	10
Coltivatore diretto (CD)	5
UNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	10

Principio 5 – Priorità ai soggetti che si impegnano ad utilizzare materiale vivaistico certificato "virus esente"	Punti
<i>Soggetti che si impegnano ad utilizzare piante di categoria</i>	2

<i>"certificato" mediante analisi di laboratorio ai sensi della certificazione europea o del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale"</i>	
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	2

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE INDIVIDUALI

PRINCIPIO	PUNTEGGIO MASSIMO
1. Priorità ai soggetti con maggiore specializzazione olivicola	20
2. Priorità ai soggetti che hanno dimensioni inferiori	48
3. Priorità ai soggetti che hanno subito da maggior tempo il danneggiamento del potenziale produttivo	20
4. Priorità ai soggetti che sono in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD)	10
5. Priorità ai soggetti che si impegnano ad utilizzare materiale vivaistico certificato "virus esente"	2
TOTALE	100

A parità di punteggio è data priorità alle domande presentate da soggetti in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD).

A parità di punteggio sarà data priorità alle Domanda di aiuto che richiedono un investimento minore.

b) Domande collettive

Per la formazione delle graduatorie saranno utilizzati i seguenti Criteri di Selezione per l'attribuzione dei relativi punteggi.

Principio 1 – Priorità ai progetti collettivi con maggiore specializzazione olivicola	Punti	
<i>Incidenza (IPS) della Produzione Standard della superficie investita ad olivicoltura da olio dei soggetti aderenti alla domanda collettiva sulla Produzione Standard totale dei medesimi soggetti</i>		
IPS	≥ 75 %	20
	≥ 50% e <75 %	15
	≥ 40% e <50 %	10
	≥ 30% e <40 %	5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	20	

Per i soggetti non economici la PS olivicola e la PS totale è determinata pari a zero.

Principio 2 – Priorità ai progetti collettivi cui aderiscono soggetti di dimensioni inferiori		Punti
<i>Il punteggio verrà attribuito sulla base della dimensione economica del totale dei soggetti che aderiscono all'avviso espressa in Produzione Standard (PS)</i>		
Dimensione economica aziendale (PS)	≤ 200.000,00 euro	20
	> a 200.000,00 e ≤ ai 500.000,00 euro	17
	> a 500.000,00 e ≤ ai 750.000,00 euro	15
	> a 750.000,00 e ≤ ai 1.000.000,00 euro	12
	> a 1.000.000,00 euro	10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		20

Per i soggetti non economici la PS totale è determinata pari a zero.

Principio 3 – Priorità ai soggetti che hanno subito da maggior tempo il danneggiamento del potenziale produttivo		Punti
<i>Il punteggio verrà attribuito sulla base della Superficie olivicola ricadente in territori riconosciuti zona infetta della domanda collettiva</i>		
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157		48
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 16/01/2015, n.3 (aree non già individuate dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157)		42
Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 13/03/2015, n.54 (aree non già individuate dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 16 gennaio 2015, n. 3)		36
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 5 novembre 2015, n. 571 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 13 marzo 2015, n. 54)		30
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio Agricoltura 12 febbraio 2016 n. 23 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 5 novembre 2015, n. 571)		24
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio Agricoltura 24 maggio 2016 n. 203 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 12 febbraio 2016, n. 23) e da successive Determinazioni della Regione Puglia		18
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario 21 maggio 2019 n. 59 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 24 maggio 2016, n. 203) e da successive Determinazioni della Regione Puglia		12
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		48

In caso di superficie olivicola ricadente in Zona Infetta individuata da differenti Determinazioni, sarà attribuito punteggio in misura proporzionale alle superfici ricadenti in zone delimitate dalle diverse Determinazioni, attraverso un meccanismo di ponderazione.

Principio 4 – Priorità ai progetti collettivi cui aderiscono maggior numero di soggetti in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD)	Punti
<i>Il punteggio verrà attribuito sulla base del possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD)</i>	
Almeno il 20% degli aderenti è Imprenditore agricolo professionale (IAP)	7
Almeno il 15% degli aderenti è Coltivatore diretto (CD)	3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	10

Il valore percentuale in caso di decimali è approssimato per eccesso

Principio 5 – Priorità ai progetti collettivi con aderenti che si impegnano ad utilizzare materiale vivaistico certificato "virus esente"	Punti
<i>Almeno il 50% dei soggetti si impegnano ad utilizzare materiale vivaistico certificato "virus esente"</i>	2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	2

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE COLLETTIVE

PRINCIPIO	PUNTEGGIO MASSIMO
1. Priorità ai soggetti con maggiore specializzazione olivicola	20
2. Priorità ai soggetti che hanno dimensioni inferiori	20
3. Priorità ai soggetti che hanno subito da maggior tempo il danneggiamento del potenziale produttivo	48
4. Priorità ai soggetti che sono in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD)	10
5. Priorità ai soggetti che si impegnano ad utilizzare materiale vivaistico certificato "virus esente"	2
TOTALE	100

A parità di punteggio è data priorità alle domande con maggior punteggio rispetto al criterio 4.

A parità di punteggio sarà data priorità alle Domanda di aiuto che richiedono un investimento minore.

Al fine di individuare il numero della Determinazione di riconoscimento di Zona Infetta per ogni particella olivetata, utile per l'attribuzione dei punteggi di cui al **Principio 4** "Priorità ai soggetti che hanno subito da maggior tempo il danneggiamento del potenziale produttivo", da inserire nel progetto di investimento, il tecnico incaricato dovrà utilizzare il sistema "Ricerca particelle catastali Avviso 5.2", che sarà disponibile on-line sul portale regionale www.emergenzaxylella.it.

Non esiste punteggio minimo per accedere al sostegno.

13. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le Domanda di aiuto ricevibili saranno oggetto di attribuzione dei punteggi in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione di cui al precedente paragrafo 12 con conseguente formulazione della graduatoria.

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle Risorse forestali e ambientali del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia che sarà pubblicato nel BURP. La pubblicazione nel BURP assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di eventuali ulteriori adempimenti da parte degli stessi.

Con il medesimo provvedimento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le domande collocate nella graduatoria in posizione utile saranno ammesse alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in fase di istruttoria, qualora ritenuta necessaria.

14. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEGLI AIUTI

L'istruttoria tecnico amministrativa comprenderà le seguenti verifiche:

- a) presentazione nei termini della documentazione dei cui ai paragrafi 11 e 13;
- b) possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 8;
- c) dichiarazioni di cui al al presente Avviso;
- d) verifica della corrispondenza degli esiti del sopralluogo in campo rispetto alle dichiarazioni riportate in domanda di aiuto;
- e) quantificazione dell'aiuto ammissibile.

L'esito positivo delle verifiche di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) determina il superamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa.

Nella fase istruttoria la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali si avvale di personale tecnico dell'Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) ai sensi della Legge regionale 19/2019 art. 1, comma 1, lettera d).

L'eventuale esito negativo delle precedenti verifiche, sarà comunicato a mezzo PEC ai titolari delle Domanda di aiuto, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90. Avverso tale esito negativo i titolari della Domanda di aiuto potranno presentare richiesta di riesame nelle modalità e nei termini consentiti. In caso di conferma dell'esito negativo delle verifiche si procederà all'esclusione della Domanda di aiuto dai benefici.

È consentita la rideterminazione del contributo ammissibile sulla base delle verifiche istruttorie

Le istanze che avranno superato l'istruttoria tecnico-amministrativa saranno ammesse al sostegno con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali e di tanto ne sarà data comunicazione ai beneficiari.

L'erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dalla Regione Puglia e potrà avvenire in due fasi (anticipazione e saldo finale).

Potranno, quindi, essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento del saldo finale.

14.1. DDP DELL'ANTICIPO

È possibile presentare una domanda di anticipazione esclusivamente nella misura del 50% dell'aiuto concesso.

La DdP dell'anticipo deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.

La fideiussione sarà svincolata dalla regione Puglia, decorso un anno dal collaudo finale dell'intervento.

14.2. DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE

Gli interventi ammessi ai benefici devono essere ultimati entro il termine stabilito nel provvedimento di

concessione degli aiuti.

L'intervento si intenderà ultimato quando il numero di piante autorizzate all'estirpazione risulterà reimpiantato. Il saldo dell'aiuto concesso sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi ai sensi della vigente normativa, in numero almeno pari a quelle danneggiate/distrutte, secondo le prescrizioni di seguito indicate:

- la domanda di pagamento dell'aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi;
- il beneficiario dovrà allegare alla DdP del saldo la seguente documentazione: fattura di acquisto, certificazione da parte del vivaista (passaporto della pianta di cui all'art. 25 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214), dichiarazione congiunta del beneficiario degli aiuti e del tecnico direttore dei lavori attestante la messa a dimora di varietà di olivo tolleranti/resistenti per un numero di piante pari a quelle ammesse a beneficio.

15. RICORSI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale, nei modi e termini previsti dalla legge.

16. MOTIVI DI DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Fermo restando quanto previsto in precedenza, costituiscono sempre motivi di decadenza dal contributo:

- il mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
- la perdita sopravvenuta dei requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione
- l'accertamento ex-post di indicazioni o dichiarazioni "non veritiere" di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo, anche nel caso in cui avrebbero comportato la concessione di un contributo di importo ridotto;
- l'accertamento, da parte della Struttura competente, di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza del sostegno;
- il rifiuto del Beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso le aree oggetto di intervento;
- la rinuncia al contributo da parte del beneficiario.

Ove il soggetto beneficiario abbia già ricevuto l'erogazione di una parte o di tutto il contributo concesso, le fattispecie di decadenza determineranno la revoca totale del contributo anche per le somme già erogate.

La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata anche a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dalla Struttura regionale competente, volte alla verifica postuma del possesso dei requisiti per l'erogazione del contributo.

Essa può essere anche dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, ecc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite maggiorate degli interessi calcolati con le norme vigenti all'atto dell'accertamento della causa che la determina.

L'eventuale restituzione da parte del Beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca.

17. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile del procedimento al seguente indirizzo di PEC: : reimpiantixylella@pec.rupar.puglia.it

Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle somme già erogate, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dalla Regione Puglia

18. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Funzionario del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e ambientale, Dott. ssa Tiziana Chirulli.

Mail: t.chirulli@regione.puglia.it

Tel.: 080/5405179

Tutte le comunicazioni tra l'Ufficio competente e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della DdS avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del destinatario. A tale scopo il richiedente gli aiuti dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella di posta elettronica certificata attiva.

Il diritto di accesso viene esercitato mediante applicazione della normativa vigente.

19. VARIANTI

E' possibile presentare varianti in corso d'opera che saranno opportunamente valutate dalla Struttura regionale competente.

20. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati dei beneficiari, acquisiti nelle diverse fasi procedurali, saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.L.gs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati forniti alla Regione Puglia a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

I dati forniti sono trattati dalla Regione Puglia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo.

La raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

I dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Puglia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia.